



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario (relatore)
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del **10 aprile 2024** ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Secugnago (Lo)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la nota del Comune di Secugnago (Lo) del 4 aprile 2024, pervenuta tramite il Portale Centrale pareri ed acquisita in pari data al protocollo Cdc n. 4956, con cui il

Responsabile Economico finanziario dell'Ente ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza Presidenziale di assegnazione della richiesta di parere n.96/2024;

UDITO il relatore, ref. Adriana Caroselli;

PREMESSO

Il Responsabile Economico-Finanziario del Comune di Secugnago (Lo) rappresenta alla Sezione che l'Ente *"ha demolito e realizzato una nuova palestra comunale, la cui spesa è stata finanziata in parte con l'accensione di un mutuo passivo ed in parte tramite permuta di aree comunali"*.

Si aggiunge che *"Sulla realizzazione di tale opera, sono stati installati pannelli solari fotovoltaici, per i quali è stato chiesto al Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) un contributo per la trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero"."*

Ora, *"Poiché tale contributo è stato concesso ed è già stato erogato all'Ente il primo acconto, mentre il saldo verrà erogato nelle prossime mensilità"*, il Responsabile Economico Finanziaria interroga la Sezione su quale sia *"la corretta contabilizzazione di tale entrata "una tantum" sia al titolo 4 delle entrate e, al contempo, se è possibile destinare tale risorsa all'estinzione anticipata dei prestiti in essere"*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quesito sottoposto dal comune di Secugnago (Lo) non può essere scrutinato dalla Sezione in quanto non supera il vaglio di ammissibilità soggettiva.

Per giurisprudenza costante, anche di questa Sezione, infatti, l'esercizio della funzione consultiva prevista dall'art.7, c.8, l. 131/2003, può essere esercitata dal giudice contabile solo qualora la richiesta presenti i presupposti dell'ammissibilità soggettiva ed oggettiva. Ognuno dei due presupposti di ammissibilità, quello soggettivo e oggettivo, richiede il vaglio di almeno due profili.

Quanto al presupposto oggettivo, il quesito potrà essere scrutinato dalla Sezione, in particolare, se attiene alla materia della contabilità pubblica e presenti i caratteri della generalità ed astrattezza, elementi questi indispensabili affinché l'attività richiesta non si risolva in una consulenza a favore dell'ente richiedente, ma costituisca un supporto che la magistratura contabile è chiamata a rendere, in posizione di neutralità e indipendenza, a vantaggio del sistema delle autonomie territoriali e allo scopo di assicurare il rispetto della

disciplina vincolistica europea in ambito economico-finanziario (cfr., *ex multis*, Sez. Autonomie n.11/2020).

Con riferimento al presupposto soggettivo, la richiesta, oltre a provenire da uno degli enti legittimati dall'art.7, c.8, l. 131/2003 (legittimazione soggettiva esterna), deve riportare la sottoscrizione del rappresentante istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.50, c.2, d.lgs. 267/2000 (legittimazione interna; cfr., *ex multis*, SRCLOM/148/2023/PAR, 20/2023/SRCLOM/PAR, SRCLOM/9/2022/PAR, SRCLOM/115/2020/PAR) ed *“eventuali richieste formulate da soggetti abilitati a sostituire l'organo rappresentativo dovranno esplicitare le circostanze che legittimano l'esercizio delle funzioni vicarie”* (SRC/9/2022/PAR; n.11/SEZAUT/2020/QMIG).

Nel caso sottoposto ad esame, poiché la richiesta proviene dal Responsabile economico-finanziario dell'Ente, ritiene il Collegio che la stessa non superi il vaglio dell'ammissibilità soggettiva e, pertanto, non possa essere esaminata.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo dichiara la richiesta di parere del Comune di Secugnago (Lo) inammissibile sotto il profilo soggettivo.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

Il Relatore
(Adriana Caroselli)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

15 aprile 2024

Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)